



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



DASPO DI GRUPPO: LO STOP DEL TAR LAZIO E DEL TAR TOSCANA

Il Viminale introduce il cd. "Daspo di gruppo", la giustizia amministrativa ne arresta gli effetti. Solievo per i tifosi che "...non sarebbero stati individuati personalmente quali partecipanti agli scontri..."

di Ilaria Ferrara
IUS/17 - DIRITTO PENALE
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile
Alessio Giaquinto

Publicato, Giovedì 4 Giugno 2015

Daspo è l'acronimo per "**Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive**" ed è una misura di prevenzione (così come stabilito dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 512/2002) prevista per legge al fine di contrastare il crescente fenomeno della violenza negli stadi.

Il D.L. 119/2014, convertito con modificazioni dalla L. 146/2014, **ha introdotto** nella pregressa normativa in materia di violenza negli stadi, L. 401/1989, **il cd. "Daspo di gruppo"**. Questo provvedimento prevede un **periodo di interdizione dall'accesso allo stadio più lungo per i tifosi "violenti"**. Il divieto di accesso vale per almeno 3 anni nei confronti di responsabili di violenze di gruppo - qualora sia accertata la partecipazione attiva del singolo - e da 5 a 8 anni - con il cd. obbligo di firma - nel caso di recidivi. Inoltre è ampliata la platea dei potenziali destinatari, infatti l'interdizione dallo stadio è estesa anche a chi è denunciato o condannato per l'esposizione di striscioni offensivi o violenti o razzisti, per altri gravi delitti (tra i quali rapina, spaccio di stupefacenti e detenzione di materiale esplosivo) o per i reati contro l'ordine pubblico. In ogni caso, il Daspo colpisce, a prescindere da denunce o condanne, il tifoso che partecipa, anche all'estero, a scontri o minacce mettendo a rischio la sicurezza o l'ordine pubblico.

Oggi **questa normativa può dirsi già priva di efficacia**, in concreto. Infatti nel giro di pochi mesi prima il Tar Lazio, sezione di Latina, poi il Tar Toscana, Firenze, **hanno arrestato gli effetti di daspo emessi a carico di alcune tifoserie. Il Tar Lazio** ha accolto i ricorsi presentati dai tifosi del Bari, colpiti da Daspo a seguito della partita Frosinone - Bari disputata il 13 settembre 2014, sospendendo così, fino alla definizione del merito, **l'efficacia del provvedimento di interdizione**; i giudici amministrativi hanno accolto le argomentazioni del legale difensore dei baresi che al ricorso aveva allegato l'archiviazione del caso disposta dal Tribunale di Frosinone per **inconsistenza di prove specifiche a carico degli stessi tifosi** che si trovavano a bordo del pullman bloccato dagli agenti della Digos, a causa degli episodi avvenuti in autostrada, al termine del match. Sulla stessa scia si è posto il Tar di Firenze, il quale ha sospeso il provvedimento emesso a carico di 35 ultras del Brescia colpevoli di rissa nell'area di servizio Chianti Ovest contro i tifosi del Verona, accaduta lo scorso 27 settembre. La sospensiva in questo caso è arrivata perché secondo i magistrati fiorentini "...i ricorrenti non sarebbero stati individuati personalmente quali partecipanti agli scontri...".

Ecco, dunque, **la solita discordanza tra legislatore e giurisprudenza**: la lacuna normativa questa volta sembra colpire la mancata corretta e puntuale identificazione del soggetto da sottoporre a provvedimento di interdizione, dunque i giudici non possono ammettere provvedimenti cumulativi e di gruppo. In altre parole: **il Viminale crea, il Tar arresta.**

DASPO DI GRUPPO: LO STOP DEL TAR LAZIO E DEL TAR TOSCANA